REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI TRIESTE
COMUNI DI TRIESTE - MUGGIA - SAN DORLIGO DELLA VALLE

PIANO TERRITORIALE INFRAREGIONALE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE

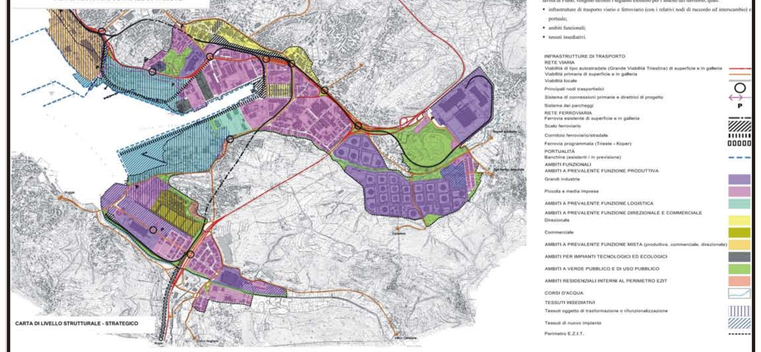

CARTA DI LIVELLO STRUTTURALE - STRATEGICO

A) II livello strutturale-strategico del Piano Territoriale Infraregionale

Lo schema strutturale di medio-lungo periodo per le infrastrutture di trasporto e degli insediamenti rappresentato graficamente nell'Tab.P.01 - *Carta degli interventi di livello strutturale-strategico*, che costituisce il quadro di riferimento dell'assetto infrastrutturale dell'EZIT, con riferimento alla tavola di Piano, vengono definiti i seguenti elementi per l'assetto del territorio, quali:

- infrastrutture di trasporto viario e ferroviario (con i relativi nodi di raccordo ed interscambio) e portuale;
- ambiti funzionali;
- tessuti insediativi.

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
RETE VIARIA
Viabilità di tipo autostradale (Grande Viabilità Triestina) di superficie e in galleria
Viabilità primaria di superficie e in galleria
Viabilità locale
Principali nodi trasportistici
Sistema di connessioni primarie e direttrici di progetto
Sistema dei parcheggi
RETE FERROVIARIA
Ferrovia esistente di superficie e in galleria
Scalo ferroviario
Corridoio ferroviario/stradale
Ferrovia progettata/da (Trieste - Kozer)
PORTUALITÀ
Banchine (esistenti / in previsione)
AMBITI FUNZIONALI
AMBITI A PREVALENTE FUNZIONE PRODUTTIVA
Grandi industrie
Piccole e medie imprese
AMBITI A PREVALENTE FUNZIONE LOGISTICA
AMBITI A PREVALENTE FUNZIONE DIREZIONALE E COMMERCIALE
Direzionale
Commerciale
AMBITI A PREVALENTE FUNZIONE MISTA (produttiva, commerciale, direzionale)
AMBITI PER IMPIANTI TECNOLOGICI ED ECOLOGICI
AMBITI A VERDE PUBBLICO E DI USO PUBBLICO
AMBITI RESIDENZIALI INTERNI AL PERIMETRO EZIT
CORSI D'ACQUA
TESSUTI INSEDIATIVI
Tessuti oggetto di trasformazione e rifunzionalizzazione
Tessuti di nuovo impianto
Perimetro E.Z.I.T.

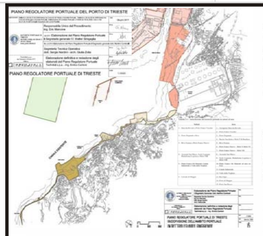

La funzione nautica da diporto e pesca

La funzione nautica da diporto e pesca si riferisce ad attività che utilizzano lo specchio acqueo del bacino della Sacchetta comportando l'attracco e la navigazione mediante navigli di piccole dimensioni, sia a vela che a motore.

Il carattere diffuso è proprio di tali funzioni essendo, specie la nautica da diporto, di fruizione ripiccinente di breve durata (nell'arco della giornata o della mezza giornata) e quindi preferibilmente con tempi di accesso e relative distanze brevi.

La funzione risulta opportunamente localizzata in modo da consentire lo svolgimento in prossimità dell'area urbana, e l'accessibilità secondo percorsi diretti che non comportano attraversamento dell'area portuale commerciale ed industriale.

La funzione nautica da diporto è quindi confermata e rafforzata all'estremità meridionale delle Rive (Bacino della Sacchetta all'interno e Bacino di Porto Lido all'esterno del Molo Fratelli Bandiera), nonché in Comune di Muggia lungo il sic lineale, a sud del Rio Ospo e a nord del centro abitato, è previsto un nuovo bacino attrezzato con pontili galleggianti e vivaio aperto di protezione a mare.

Nuovo bacino nautico da diporto di Muggia

Il Piano prevede la realizzazione di un nuovo porto turistico, realizzato mediante pontili galleggianti e dotato di molli formati le cui caratteristiche andranno studiate in dettaglio, per un area disponibile all'attracco di barche da diporto di medio-grandi dimensioni pari a circa 10 mila m².

Il Piano prevede anche il recupero di infrastrutture stradali e per uso nautico previste in aree demaniali dal PRG del Comune di Muggia

Le concessioni stradali

La viabilità stradale di servizio al porto è articolata anche nello scenario di Piano sul raccordo: autostradale Grande Viabilità Triestina (G.V.T.), che conferma l'intero percorso del territorio: portuale dal Porto Nuovo incluso fino al Canale Industriale incluso, con vari svincoli sul: raccordo autostradale Lacotisce-Rabuiese si stacca dalla G.V.T. per raggiungere il valico internazionale. Esso include una tratta di circa 2 km in galleria, prevede uno svincolo a 2: livelli (con il collegamento stesso in viadotto) in corrispondenza dell'area ex-Aquila, in comune di Muggia (svincolo delle Noghere), quindi in posizione ottimale per servire il traffico portuale generato dal terminal commerciale Ro-Ro previsto dal Piano medesimo espansione a mare a valle della stessa area ex-Aquila.

Per l'accesso all'area di raccordo portuale a valle dell'area ex-Aquila (terminal Ro-Ro), sono previsti collegamenti realizzati attraverso tronchi stradali in parte dedicati e in parte condivisi con il traffico urbano e suburbano, adeguati a sostenere le funzioni commerciali ed industriali esistenti e previste, rispettivamente:

- un nuovo collegamento stradale principale da un accesso stradale sul lato est del terminal, oltrepassando il torrente Rosandra, si innesta sulla Via Flavia, in corrispondenza del by-pass di Aquilinia, a circa 1500 metri dallo svincolo di Via Caboto della GVT
- un secondo collegamento stradale, da un accesso sul lato sud del terminal, nel presso dell'area Elson Termoelettrica, si innesta sulla Via di Trieste in comune di Muggia, in allineamento sulla direzione di corsa con opportuna riqualificazione della stessa, e quindi, attraverso la viabilità esistente – attraversamento dell'area ex-Aquila in direzione ortogonale alla costa o in alternativa aggiramento della stessa area oltrepassando il Rio Ospo e seguendo la SP 15 per Farnei – raggiungendo l'esistente SS 15 e il nuovo raccordo autostradale Lacotisce-Rabuiese in corrispondenza dello svincolo delle Noghere.

Con riferimento, invece, alle lettere sottoscritte con il Comune di Muggia, queste prevedono:

1) Per l'Area 1 – "Rio Ospo" del Settore 6 – "Litorale di Muggia" zonizzata con funzione caratteristiche UI – Funzioni urbane: parcheggi urbani, attrezzature collettive, attività ricreative ed associative, ristorazione e intrattenimento, ricettivo - è consentito anche l'insediamento di interventi pubblici o di interesse pubblico. Tale prescrizione è stata recepita nelle Norme Tecniche d'Attuazione.

2) la modifica della delimitazione dell'Area 2 – "Porto di Muggia" del Settore 6 – "Litorale di Muggia" zonizzata con funzione caratterizzante N1 – Porti, approdi per nautica da diporto, in particolare per l'area compresa tra gli ex Cantieri Alto Adriatico e il parcheggio Caliterna (via Battisti), in quanto area privata e non soggetta allo strumento urbanistico portuale ma al PRGC di Muggia. Tale prescrizione è stata recepita nella Tav. 3 Azzonamento Funzionale.

3) l'eliminazione della previsione di un'infrastruttura e area di parcheggio in merito alla strada provinciale, Area 2 – Porto di Muggia, in quanto area privata e non soggetta allo strumento urbanistico portuale ma al PRGC di Muggia. Tale prescrizione è stata recepita nelle Norme Tecniche d'Attuazione e nella Tav. 3 Azzonamento Funzionale.

4) la modifica della linea di costa dell'area compresa tra Porto San Rocco e Punta Ronco, in seguito il PRGC vigente dell Comune di Muggia prevede un'intervento lungo la linea di costa a fini turistici. Tale prescrizione è stata recepita nelle Norme Tecniche d'Attuazione e nella Tav. 5 Opere di Piano.

5) la verifica, in sede di progetto e contestualmente allo sviluppo delle opere di piano, della sostenibilità degli interventi in relazione alla viabilità;

Oltre a queste prescrizioni, le intese con il Comune di Muggia prevedono l'assunzione dei seguenti impegni da parte dell'Autorità Portuale:

- che l'accesso all'ambito (terminal Ro-Ro alle Noghere) è costituito da quello posto a Nord in Via Flavia, dovendosi considerare l'accesso a sud come eccezionale e comunque di emergenza;
- che l'APT si attiverà affinché le modalità del raccordo tra l'accesso nord e la grande viabilità siano oggetto di progettazione attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico che dovrà successivamente comprendere il Comune di Muggia e in ogni caso le soluzioni adottate dovranno escludere ogni interferenza con la viabilità ordinaria e locale;
- che l'APT si impegna a promuovere il progetto del by-pass di Aquilinia, già sviluppato dal Comune di Muggia e integrato con le opere necessarie per garantire l'accesso alle aree interessate dal Piano, in quanto intervento di primaria importanza per lo sviluppo sostenibile dell'attività portuale;
- che l'APT si impegna a promuovere nelle sedi opportune il potenziamento della rete ferroviaria con lo scopo di trasferire una quota significativa di trasporto della gomma alla rotaia.

Le intese sopra descritte sono state ratificate dal Consiglio Comunale di Trieste, con deliberazione consiliare n. 36 di data 27.04.2009 (ALL. 1) e dal Consiglio Comunale di Muggia, con deliberazione consiliare n. 35 di data 30.04.2009 (ALL. 2).

Successivamente le intese, così sottoscritte, sono state approvate dal Comitato Portuale di data 19.05.2009, nel quale il Piano Regolatore Portuale è stato adottato (deliberazione n. 7/2009, ALL. 3).

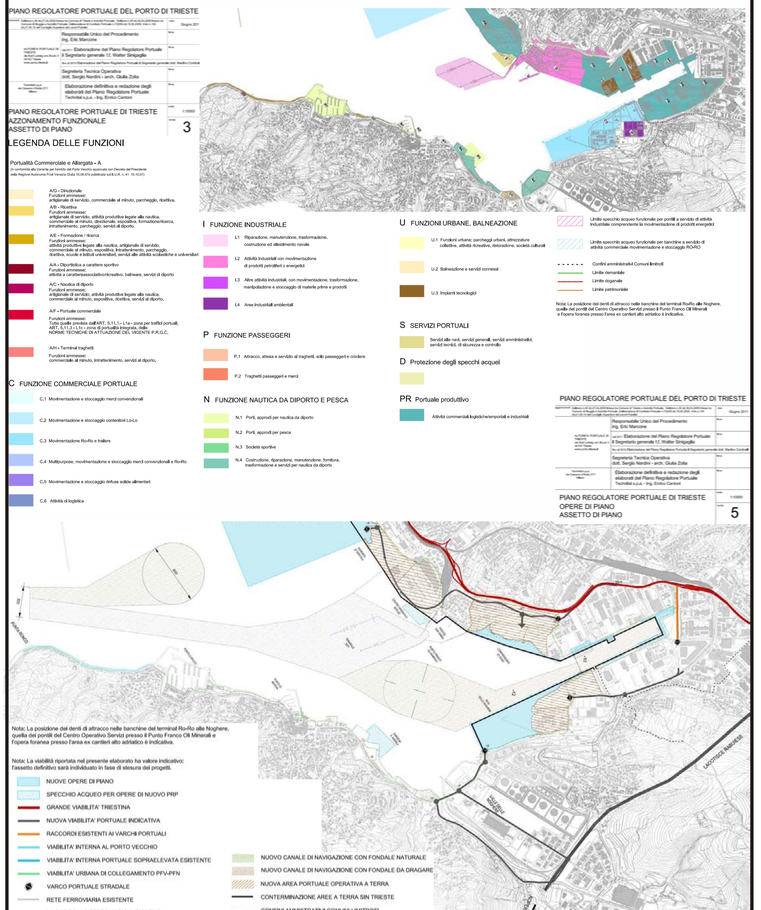

Autorità Portuale di Trieste
Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT)

ACCORDO DI PROGRAMMA

Trieste, 31 maggio 2012

Articolo 2
"Oggetto e finalità"

1. Il presente Accordo è finalizzato alla riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Trieste, funzionali agli obiettivi di sviluppo sostenibile del tessuto produttivo che esiste sul medesimo e alla ristrutturazione dell'area portuale di Trieste.
2. Il presente Accordo regola le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascun soggetto contraente, il controllo degli stessi, le modalità di erogazione dei contributi, le condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o altre inadempienze, l'azione delle conseguenti misure di compensazione, l'eventuale revoca e totale o parziale del finanziamento e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di monitoraggio degli interventi.
3. Relativamente agli interventi di caratterizzazione, bonifica e riqualificazione ambientale, al fine di assicurare la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero dei suoli, delle falde, delle acque superficiali e delle sponde marittime e portuali, di quelle delle aree pubbliche comunemuse, i soggetti sottoscrittori concordano di subdividere l'area in diverse operazioni in ragione del tipo di inquinamento produttivo e dei progetti individuati in ciascun ricadente, al fine di disciplinare la modalità di intervento in modo più aderente alle specificità di ciascuna operazione.
4. Le operazioni individuate sono le seguenti:
   a. **Piccoli operatori** individuati nell'allegato cartografia, all'interno del perimetro del SIN, privi di compiutezza che comprende le aree appartenenti ad Ezit, a soggetti pubblici e ad operatori economici: sulle quali insistono PMI e destinate all'insediamento di PMI in aree comprese.
   b. **Grandi operatori** individuata nell'allegato cartografia, all'interno del perimetro del SIN, con compiutezza pratica, che riguardano le aree sulle quali insistono o che sono presenti e progetti di opere e infrastrutturazione portuale ovvero progetti edilizi/di e programmi di rimodellamento/azione di rilevanti dimensioni.
   c. **Area a mare** comprende le acque, gli arenili ed i sedimenti del porto di Trieste che ricadono nel perimetro del SIN e delimitata sul lato prospiciente alla terraferma dalla linea di costa.
5. Le parti concordano che, a seguito del completamento delle attività di caratterizzazione, le procedure ad una modulazione dei criteri di bonifica e messa in sicurezza operativa che tenga conto anche di fini di valutazione la possibilità di definire una nuova perimetrazione sovracomunale in cui avere un più ridotto impatto di bonifica.
6. Contestualmente alle attività di riqualificazione ambientale previste in base al presente Accordo, le Parti, al fine di ridurre l'impatto ambientale, si impegnano a promuovere la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile, compatibili con l'ambiente circostante, che consentano la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, la riduzione dei consumi energetici, l'utilizzo di fonti rinnovabili, la riduzione dei consumi idrici, la riduzione della produzione di rifiuti, la riduzione dell'inquinamento acustico, la riduzione dell'inquinamento luminoso, la riduzione dell'impatto sulla mobilità, la riduzione dell'impatto sulla biodiversità, la riduzione dell'impatto sul paesaggio, la riduzione dell'impatto sul patrimonio culturale, la riduzione dell'impatto sulla salute pubblica, la riduzione dell'impatto sulla popolazione, la riduzione dell'impatto sulla flora e sulla fauna, la riduzione dell'impatto sulla geologia e sulla idrogeologia, la riduzione dell'impatto sulla idrologia e sulla idraulica, la riduzione dell'impatto sulla qualità dell'aria, la riduzione dell'impatto sulla qualità del suolo e del sottosuolo, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque marine e costiere, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di transizione, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di falda, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque potabili, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque reflue, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di scarico, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di processo, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di raffreddamento, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di lavaggio, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di irrigazione, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di abbeveraggio, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di balneazione, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di piscicoltura, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di acquacoltura, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di molluschicoltura, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di mitilicoltura, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di ostricoltura, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di vongolicoltura, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di cozzicoltura, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di pesca, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di navigazione, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di balneazione, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di piscicoltura, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di acquacoltura, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di molluschicoltura, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di mitilicoltura, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di ostricoltura, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di vongolicoltura, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di cozzicoltura, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di pesca, la riduzione dell'impatto sulla qualità delle acque di navigazione

2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 gennaio 2006, n. 01/Pres.

L.R. 7/2000, articolo 19, comma 6. Approvazione Accordo di programma tra la Regione, la Provincia di Trieste, i Comuni di Muggia, Trieste, San Dorligo della Valle/Repubblica Slovena S.p.A. e l'Ente per lo sviluppo della Zona Industriale di Trieste per la bonifica e la riqualificazione dell'Area ex Aquila di proprietà della Tesseo S.p.A.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con nota n. 1652 del 4 marzo 2004 l'EZIT, ne conferma deliberazione del proprio Consiglio generale n. 2/2004 del 29/01/2004 e n. 20/2004 del 28 febbraio 2004, ha chiesto alla Regione di promuovere la stipulazione di un Accordo di programma finalizzato alla definizione e all'attuazione di un programma di intervento da attuare nelle aree dell'ex Raffineria Aquila di proprietà della Tesseo S.p.A. sulla base del vigente Piano Regolatore Portuale di Trieste e nella zona ex Aquilinia, piano prodotto dalla Società stessa;

CONSIDERATO che le aree rientrano nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste, come definito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto 24 febbraio 2003, e che pertanto le stesse sono state oggetto di apposito Piano di caratterizzazione presentato alla Direzione Generale per la protezione della zone la questione, e approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 10 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 241/1990;

ATTESO che a tal fine la Tesseo ha avviato dall'1 giugno 2004, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, le attività previste dal proprio piano di caratterizzazione dei suoli e delle falde, che costituiscono la dimensione del danno, ma che in fase successiva, contemporaneo con la progressione del rilascio delle aree contigue, consentirà la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino delle aree stesse, come da D.M. del 13 settembre 2004 in cui vengono le attività di caratterizzazione ambientale dell'area, nella base del Piano di caratterizzazione e secondo le prescrizioni formulate in sede della Conferenza di Servizi del 10 dicembre 2003, ha provveduto a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i progetti preliminari di bonifica;

VISTA la deliberazione n. 96/2003 del 24 luglio 2003 con la quale l'EZIT ha autorizzato l'acquisto delle aree da parte della Tesseo, formalizzato il 13 novembre 2003 e successivamente perfezionato il 5 marzo 2004 con la stipula dell'atto notarile, subordinando l'acquisto all'avvio della procedura di bonifica e di messa in sicurezza operativa autorizzati a cifr capacità di cantierizzare con le istruzioni, i soggetti pubblici e privati anche di sito vasta internazionale, le professionalità e le competenze necessarie per la realizzazione progetti di scopo tempo e economicità, quali la bonifica e il recupero delle aree del compromesso;

CONSIDERATO che con il medesimo atto l'EZIT ha determinato di sostenere il percorso per lo sviluppo delle suddette aree per valorizzare e recuperare il territorio e promuovere, congiuntamente alla Tesseo, il riutilizzo urbanistico dell'area presso tutti gli enti locali competenti in materia di progettazione territoriale ed urbanistica;

VISTA la deliberazione n. 2844 del 25 ottobre 2004 con la quale la Giunta regionale ha riconosciuto il preminente e strategicamente rilevante interesse regionale ad attuare un intervento di riqualificazione delle aree ricadenti nell'ex Aquila di proprietà della Tesseo S.p.A., in quanto con essi si avvia concretamente il processo di riqualificazione di una vasta estensione che permetta, in un periodo di tempo relativamente breve, la localizzazione di insediamenti produttivi e commerciali di rilievo, fondamentali per lo sviluppo dell'economia non solo locale, ma dell'intera area regionale;

VISTA la deliberazione n. 3383 del 23 dicembre 2005 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione, o un suo delegato, a stipulare con la Provincia di Trieste, i Comuni di Muggia, Trieste, San Dorligo della Valle/Repubblica Slovena S.p.A. e l'Ente per lo Sviluppo della Zona Industriale di Trieste un Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione dell'area ex Aquila di proprietà della Tesseo S.p.A.;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto dalle Parti in data 28 dicembre 2005 in conformità alla scheda approvata dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 3383;

Articolo 3
Definizione dell'area e proprietà

Il sito in questione, come individuato nella planimetria allegata A1 al presente Accordo, è soddivisi nelle seguenti tre sottoaree, contrassegnate dalle lettere A, B e C:

A) Zona ambientale – area ex impianti Aquila pari a m² 193.744 di superficie catastale;

B) Zona centrale – Monte San Giovanni pari a m² 76.550 di superficie catastale;

C) Zona meridionale – Noghere pari a m² 356.485 di superficie catastale.

Le sottoaree A e C risultano nel comprensorio E.Z.I.T.

2. La proprietà dell'intera area è della Tesseo S.p.A., mentre Silone S.r.l., precedente proprietaria di parte dell'ex area, mantiene all'interno di sale proprietà un diritto di superficie per garantire la temporanea presenza delle proprie attività sino al 13 maggio 2008 sulla porzione di sottozona controsegnata dalla lettera S ed evidenziata in colore rosso nella planimetria allegata A1 al presente Accordo.

Articolo 4
Destinazione d'uso delle sottoaree

1. Ai fini di valorizzare l'intera area, il previsto il cambio di destinazione d'uso da D1 ad IIC delle porzione della sottoarea C individuata in colore giallo nella planimetria allegata A1 al presente Accordo. La superficie destinata alla zona IIC sarà ricompresa tra 220.000 e 250.000 mq.

2. Ai fini del presente Accordo la zonizzazione delle sottoaree A e B risiene invariata e il recupero delle stesse permetterà la riedificazione di comparto industriale e dei servizi ricevisti di una concisione parte dei servizi.

Articolo 5
Obblighi delle parti

1. La Tesseo S.p.A. si impegna a:

a) predisporre il progetto definitivo di bonifica della sottoarea C e sottoporlo per l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta mesi dall'approvazione del progetto preliminare di bonifica previsto dall'articolo 6 lettera a) 30 giugno 2005;

b) predisporre il progetto definitivo di bonifica della sottoarea A e sottoporlo per l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro dodici mesi dall'approvazione del progetto preliminare di bonifica, che sarà presentato entro il 31 dicembre 2005;

c) predisporre il progetto definitivo di bonifica della sottoarea B e sottoporlo per l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro dodici mesi dall'approvazione del progetto preliminare di bonifica, che sarà presentato entro il 31 dicembre 2005;

d) demolire i serbatoi di prodotti petroliferi esistenti sul sito oggetto del presente Accordo entro il 31 ottobre 2007;

e) demolire gli impianti esistenti sul sito oggetto del presente Accordo entro il 30 giugno 2008;

f) completare le operazioni di bonifica della sottoarea C individuata all'articolo 4, comma 1 entro ventiquattro mesi dall'approvazione del relativo progetto definitivo, della sottoarea B e della restante porzione della sottoarea C entro trenta mesi dall'approvazione dei relativi progetti definitivi e della sottoarea A entro trentasei mesi dall'approvazione del relativo progetto definitivo;

g) ordere all'E.Z.I.T. le aree di sua immesse risultanti nella sottoarea A e nella porzione della sottoarea C di cui sopra (quella individuata all'articolo 4, comma 1, una volta completata la bonifica e certificata l'utilizzo delle stesse, ai sensi della normativa vigente, a seguito della richiesta da parte del Comune di Muggia, l'E.Z.I.T. in conformità a quanto stabilito nella deliberazione dell'E.Z.I.T. n. 96/03 del 24 luglio 2003 e nei limiti massimi dell'estensione individuata nella deliberazione medesima;

h) demolire i serbatoi di prodotti petroliferi esistenti sul sito oggetto del presente Accordo entro il 31 ottobre 2007;

i) demolire gli impianti esistenti sul sito oggetto del presente Accordo entro il 30 giugno 2008;

j) assicurare e rendere fruibili all'uso pubblico le aree di verde consentivo, però a circa 30.000 m² poste nella parte nord della sottoarea C lungo la via Flavia di Staranzo, così come previsto dal vigente P.R.G.C. del Comune di Muggia;

k) predisporre, d'intesa con il Comune di Muggia, nell'ambito della documentazione di cui alla lettera b) dell'allegato C del D.P.Reg. 21 maggio 2003, 0138/Pres., un documento aggiornivo comprendente uno studio sulle misure da adottare per garantire il mantenimento/sviluppo delle attività commerciali insistenti nel territorio del Comune di Muggia, con particolare riguardo al Centro Storico al fine di equilibrare la distribuzione delle attività commerciali e garantire il mantenimento di volumi e comparto e il mantenimento del complesso commerciale di cui al presente Accordo.

2. Il Comune di Muggia si impegna:

a) a promuovere alla Regione la richiesta di autorizzazione preventiva alla individuazione della zona omogenea "D" per la realizzazione di un centro commerciale di grande distribuzione di 40.000 mq di superficie complessiva come previsto all'articolo 19 del Regolamento di esecuzione degli articoli 5 e 8 della legge reg